



**G E S T Y O**  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI  
FERRINI - TOGNACCI - DE MARTINO

**A tutti i Clienti**

**LORO SEDI**

**Circolare n. 04 Paghe 2026**

Rimini, 10 aprile 2026

Oggetto: *Circolare informativa*

Con la presente circolare si informa la gentile clientela sulle novità amministrative/fiscali più importanti intervenute recentemente.

Lo studio rimane in ogni caso a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070  
[www.gestyo.it](http://www.gestyo.it)– [info@gestyo.it](mailto:info@gestyo.it)*

---

## 1. Le novità del mese

---

Marzo in pillole	pag	2
------------------	-----	---

## 2. L'informazione pratica per le piccole e medie imprese

---

Iscrizione formalizzata alla Gestione separata e accesso a ISCRO e DIS-COLL	pag	10
La contribuzione volontaria 2026	pag	12
Le novità in materia di lavoro nella nuova legge annuale sulle piccole e medie imprese	pag	15
Adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita	pag	18

## 3. Il punto sulla contrattazione collettiva

---

Le novità di marzo in pillole	pag	21
Il tema del mese - gli elementi economici e retributivi nel CCNL per i dipendenti di ambasciate	pag	26
Il <i>focus</i> sui prossimi adempimenti - Lo scadenziario di aprile 2026	pag	29

## 4. Le agevolazioni per le piccole e medie imprese

---

Incentivi all'assunzione di giovani, donne e lavoratori disoccupati nel Milleproroghe convertito	pag	37
--	-----	----

A tutti  
i datori di lavoro LL.SS.

## MARZO IN PILLOLE

### INPS - DICHIARAZIONE DEL FRUITO PER L'ASSEGNO DEL FIS

Con il messaggio 5.3.2026 n. 769, l'INPS ha reso disponibile, in formato excel, il modello da utilizzare per l'invio della dichiarazione dei periodi fruiti relativamente alle autorizzazioni di assegno di integrazione salariale concesse dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26 e 29 del DLgs. 148/2015.

Nel merito, l'Istituto previdenziale ha precisato che il *file*, che dovrà essere trasmesso in formato ".csv", è stato aggiornato inserendo il calendario relativo all'anno 2026.

Operativamente, la dichiarazione dei periodi effettivamente fruiti viene resa dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e presuppone che siano stati inoltrati all'Istituto previdenziale i flussi UniEmens per le autorizzazioni indicate nel file come "completate", nonché che siano state definite le relative procedure di pagamento.

Inoltre, l'INPS rende noto che le procedure informatiche di istruttoria delle istanze sulla piattaforma "OMNIA IS" sono state implementate per acquisire i dati dai sistemi di pagamento al fine di integrare quanto dichiarato dal datore di lavoro per le autorizzazioni "completate". In ogni caso, per le ulteriori modalità di compilazione e trasmissione del *file*, è possibile consultare l'apposito manuale *on line* aggiornato.

3

### INPS - INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ CONTRIBUTIVA (ISAC)

Con la circ. 6.3.2026 n. 26, l'INPS ha fornito indicazioni sugli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC) di cui all'art. 1 co. 5 - 10 del DL 160/2024, nonché in merito alle relative comunicazioni previste per i datori di lavoro.

Nel dettaglio, entro il 31.3.2026, l'INPS ha trasmesso, ai datori di lavoro rientranti nei settori del "Commercio all'ingrosso alimentare", codice M21U, e delle "Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere", codice G44U, una comunicazione di compliance con cui:

- si specifica la presenza di eventuali scostamenti, lievi o significativi, rispetto ai valori rientranti nella c.d. "fascia di normalità";
- viene inviata tramite la Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della Pubblica Amministrazione.

A seguito della ricezione della lettera di *compliance*, i datori di lavoro possono fornire i riscontri del caso all'INPS. A tal fine, L'Istituto ha predisposto un apposito template che

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070*  
*www.gestyto.it – info@gestyto.it*

---

deve essere inoltrato tramite la funzione Comunicazione bidirezionale del Cassetto previdenziale del contribuente con oggetto "ISAC".

La compilazione del template da parte del datore di lavoro è su base volontaria e non è previsto alcun termine perentorio entro cui il medesimo è tenuto a dare riscontro alla lettera di compliance.

### **INPS - AGGIORNAMENTO DELLA DSU**

Con il messaggio 6.3.2026 n. 799, l'INPS è intervenuto in materia di ISEE alla luce della pubblicazione del DM 2.3.2026 n. 3, con il quale sono stati approvati il modello aggiornato della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per il calcolo dell'ISEE e dell'attestazione nonché le relative istruzioni per la compilazione.

Nel dettaglio, il modello è stato aggiornato alle novità apportate dall'art. 1 co. 208 della L. 199/2025 con la modifica alla franchigia della prima casa e alla scala di equivalenza ai fini dell'accesso alle seguenti prestazioni:

- assegno di inclusione (ADI) e supporto per la formazione e il lavoro (SFL) ex DL 48/2023;
- assegno unico e universale (AUU) ex art. 1 del DLgs. 230/2021;
- contributo asilo nido e contributo per forme di supporto presso la propria abitazione, previsti dall'art. 1 co. 355 della L. 232/2016;
- *bonus* nuovi nati ex art. 1 co. 206 della L. 207/2024.

Al tal fine è stato inserito l'ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione ed è stata di conseguenza integrata l'attestazione ISEE con la nuova tipologia.

In particolare, l'INPS ha aggiornato le attestazioni ISEE di tutte le DSU presentate a decorrere dall'1.1.2026 con l'ISEE per prestazioni familiari e per l'inclusione. Pertanto verrà chiusa la funzionalità di consultazione del valore del citato ISEE.

4

### **INPS - RICHIESTA DEGLI ATTESTATI DI MALATTIA**

Con il messaggio 6.3.2026 n. 792, l'INPS ha comunicato la piena operatività di una nuova procedura di *Smart-Task* all'interno del "Cassetto previdenziale del contribuente", denominata "Richiesta degli attestati di malattia".

Grazie a questa funzionalità, i datori di lavoro, anche tramite i propri intermediari abilitati (cfr. messaggio INPS 24.7.2019 n. 2819), possono richiedere, a uno specifico indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per una determinata competenza, gli attestati di malattia dei propri lavoratori dipendenti, così come presenti nei sistemi dell'Istituto previdenziale.

La nuova funzione è così strutturata:

- selezione del servizio "Crea *Smart-Task*" nella sezione "Comunicazioni" del Cassetto previdenziale del contribuente;
- scelta dell'oggetto di interesse, nella fattispecie in argomento "Richiesta degli attestati di malattia";

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070*  
*www.gestyo.it – info@gestyo.it*

- visualizzazione della relativa maschera di acquisizione dinamica dei dati, la quale si auto-compone richiedendo esclusivamente gli ulteriori dati necessari al soddisfacimento automatizzato della richiesta, ossia il periodo di competenza (mese/anno), l'indirizzo PEC, le posizioni contributive selezionate;
- compilazione e trasmissione della richiesta;
- istruttoria automatizzata della richiesta.

### **INL - RECUPERO CREDITI DELLA PATENTE A PUNTI**

Con il decreto direttoriale 6.3.2026 n. 24, l'Ispettorato nazionale del Lavoro ha istituito le nuove Commissioni territoriali per il recupero dei crediti della patente di cui all'art. 27 del DLgs. 81/2008.

Questo consentirà alle imprese o ai lavoratori autonomi che hanno subito decurtazioni ai punti della propria patente di recuperare gli stessi e ristabilire dunque la soglia minima di 15 crediti che consente di operare nei cantieri temporanei o mobili.

Operativamente, le imprese o i lavoratori autonomi interessati possono presentare un'istanza on line, allegando ogni documentazione utile come eventuali provvedimenti sanzionatori e una relazione tecnica sulle misure adottate.

Le Commissioni permetteranno di recuperare un numero di crediti sufficienti a riprendere l'attività lavorativa e, comunque, non più di 15.

A tal fine, potranno richiedere l'avvio di specifici percorsi formativi tanto a chi ha commesso una delle violazioni che hanno comportato la decurtazione dei punti, quanto agli stessi lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si sono verificate tali violazioni. Inoltre, al fine del recupero dei punti conteranno anche gli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, già previsti per l'ottenimento dei crediti aggiuntivi.

### **INPS - CONTRIBUTI VOLONTARI 2026**

Con la circ. 11.3.2026 n. 27, l'INPS ha comunicato gli importi e i valori delle aliquote validi per l'anno 2026 ai fini del versamento dei contributi volontari per i lavoratori dipendenti non agricoli (compresi i giornalisti con rapporto di lavoro subordinato), i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti nonché gli iscritti alla Gestione separata.

In particolare, per i lavoratori dipendenti non agricoli:

- la retribuzione minima settimanale è pari a 244,74 euro;
- l'aliquota contributiva è pari al 33% per gli iscritti autorizzati alla contribuzione volontaria nel FPLD con decorrenza 31.12.95, ovvero al 27,87% se autorizzati entro tale data.

Invece, per gli iscritti:

- alle Gestioni artigiani e commercianti, la contribuzione volontaria si determina applicando, al reddito medio di ciascuna delle 8 classi di reddito previste all'art. 3 della L. 233/90, le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori per il 2026;

- alla Gestione separata, il contributo volontario deve essere determinato applicando l'aliquota IVS di finanziamento della Gestione all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda.

### **INPS - VISUALIZZAZIONE DEGLI ONERI DA RISCATTO 2025**

Con il messaggio 19.3.2026 n. 965, l'INPS ha comunicato che le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2025 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita sono visualizzabili e stampabili accedendo al "Portale dei Pagamenti" del sito istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it).

Tra le varie, l'Istituto previdenziale ricorda che per le domande di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione di cui all'art. 1 co. 126 della L. 213/2023 (c.d. "pace contributiva") presentate dall'1.1.2024, il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo, mentre per le istanze presentate entro il 31.12.2021 il contributo versato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi, così come previsto dall'art. 20 co. 3 del DL 4/2019.

Infine, si rende noto che le attestazioni fiscali relative ai pagamenti effettuati dagli iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (ex ENPALS), che non dovessero essere disponibili sul "Portale dei Pagamenti", potranno essere richieste utilizzando un'apposita casella di posta elettronica.

### **INPS - INDENNITÀ DI MALATTIA NEL FLUSSO UNIEMENS**

Con il messaggio 19.3.2026 n. 964, l'INPS ha:

- confermato l'avvio dal mese di competenza marzo 2026 delle nuove modalità di esposizione degli eventi e del conguaglio dell'indennità economica di malattia all'interno del flusso UniEmens per i rapporti di lavoro dipendente dei datori di lavoro del settore privato;
- comunicato che, in via transitoria, al fine di ovviare a eventuali criticità, i datori di lavoro possono esporre, anche nel caso di certificato telematico, la data di inizio malattia in alternativa al PUC (protocollo univoco del certificato) o, come ulteriore alternativa, in via eccezionale, il valore "N".

### **INPS - ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE "CONSULTAZIONE INTEGRAZIONI SALARIALI"**

Con il messaggio 20.3.2026 n. 995, l'INPS ha comunicato di aver implementato l'App "INPS Mobile" con una nuova funzionalità denominata "Consultazione Integrazioni Salariali (CIS)", utilizzabile dai soggetti beneficiari di trattamenti di integrazione salariale.

Nel dettaglio, il servizio "CIS" fornisce, attraverso un unico punto di accesso, una visione integrata dello stato delle domande di integrazione salariale nelle quali risulti presente il nominativo dell'utente, nonché dei pagamenti erogati direttamente dall'INPS all'utente medesimo.

Operativamente, una volta effettuato l'accesso all'app "INPS Mobile", previa autenticazione tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2 o CIE 3.0), l'utente può consultare lo stato delle domande e dei relativi pagamenti.

---

Sul punto, si precisa che le informazioni si riferiscono ai dati consolidati alla giornata precedente a quella della consultazione.

#### **INPS - TERMINI DI PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO**

Con la circ. 27.3.2026 n. 30, l'INPS ha riepilogato i termini e le modalità di pagamento del trattamento di fine servizio (TFS/TFR) per i dipendenti pubblici, facendo il punto sulle novità introdotte dall'art. 1 co. 198 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026).

Si ricorda, infatti, che tale norma ha rimodulato il termine dilatorio del pagamento del TFS/TFR per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 3 co. 2 del DL 79/97, riducendolo da 12 a 9 mesi per coloro che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1.1.2027.

Sul punto, l'INPS ricorda che la disposizione riguarda i trattamenti spettanti nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, di servizio o per il collocamento a riposo d'ufficio al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio.

Pertanto, continuano ad applicarsi i termini ordinari più lunghi per i seguenti casi di cessazione dal servizio:

- 24 mesi per le dimissioni volontarie del dipendente;
- 12 mesi per la scadenza del termine finale (fine incarico) per i rapporti di lavoro a tempo determinato;
- 24 mesi per ogni altra causale di cessazione non contemplata dall'art. 3 co. 2 del DL 79/97.

#### **INPS - ASSEgni FAMILIARI E QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE 2026**

Con la circ. 27.3.2026 n. 32, l'INPS ha fornito indicazioni in merito agli assegni familiari e alle quote di maggiorazione di pensione valide per l'anno 2026, rivolte rispettivamente ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti, nonché ai pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

Ciò premesso, si precisa che gli importi delle prestazioni sono pari a:

- 8,18 euro mensili per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle, nipoti;
- 10,21 euro mensili per i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge e fratelli, sorelle, nipoti;
- 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

Successivamente, dopo aver indicato le tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o della riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2026, l'INPS rende noto che i limiti mensili da considerare per quest'anno ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e, quindi, del riconoscimento del diritto agli assegni familiari, risultano pari a:

- 861,69 euro per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti,
- 1.507,96 euro per due genitori ed equiparati.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070  
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

---

---

### **INPS - TRASMISSIONE TRAMITE SIISL DELLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE AI FINI DELLE AGEVOLAZIONI**

Con il messaggio n. 1153 del 31.3.2026, l'INPS è intervenuto con riferimento al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) chiarendo che i datori di lavoro e i loro intermediari hanno la possibilità, dall'1.4.2026, di applicare in via sperimentale e a carattere non obbligatorio le disposizioni di cui all'art. 14 del DL 159/2025.

Tra le novità, si segnala la possibilità, per le aziende e gli intermediari abilitati, di accedere al SIISL e trasmettere telematicamente le comunicazioni obbligatorie per l'instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 14 co. 2 del DL 159/2025. Tale modalità, ha chiarito l'istituto, sarà utilizzabile in via opzionale e alternativa rispetto ai sistemi di trasmissione attraverso i canali regionali, anche successivamente all'adozione del decreto ministeriale di cui all'art. 14 co. 5 del DL 159/2025.

### **INPS - ISCRIZIONE FORMALIZZATA ALLA GESTIONE SEPARATA PER DIS-COLL E ISCRO**

Con il messaggio 31.3.2026 n. 1129, l'INPS ha fornito un chiarimento in merito ai requisiti richiesti per il riconoscimento delle indennità di DIS-COLL per i collaboratori coordinati e continuativi e di ISCRO per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2 co. 26 della L. 335/95.

Con l'occasione, l'Istituto previdenziale ha chiarito che la mancata formalizzazione dell'iscrizione alla Gestione separata non preclude la liquidazione delle citate indennità, purché sia stato assolto l'obbligo del versamento contributivo.

Si ricorda che l'ISCRO è stata resa strutturale dall'art. 1 co. 142 dalla L. 213/2023 ed è destinata ai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata (compresi i partecipanti agli studi associati o a una società semplice con reddito da lavoro autonomo) e in possesso di specifici requisiti, tra i quali la regolarità contributiva e l'assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Invece, la DIS-COLL è stata introdotta dall'art. 15 del DLgs. 22/2015 ed è destinata ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno perduto involontariamente la propria occupazione, nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio.

### **INPS - CONTRIBUZIONE LAVORO DOMESTICO 1° TRIMESTRE 2026**

Entro il 10.4.2026, i datori di lavoro domestico sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale relativa al primo trimestre di quest'anno. Gli altri versamenti riferiti a quest'anno dovranno invece essere effettuati entro le seguenti scadenze:

- il 10.7.2026 per il secondo semestre 2026;

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070  
[www.gestyo.it](http://www.gestyo.it) – [info@gestyo.it](mailto:info@gestyo.it)*

- il 10.10.2026 per il terzo trimestre 2026;
- il 10.1.2027 con riferimento al quarto trimestre 2026.

Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire tramite avviso pagoPA, disponibile sul sito dell'INPS nell'area "Portale dei pagamenti". Nell'occasione, la procedura proporrà automaticamente l'importo complessivo dei contributi dovuti per il trimestre in scadenza, determinato sulla base dei dati comunicati all'INPS in fase di assunzione, o successivamente variati.

Nell'eventualità, il datore di lavoro potrà modificare gli elementi che incidono sul calcolo – valorizzando ad esempio un periodo di aspettativa non retribuita – con conseguente rideterminazione dell'importo da versare.

Si ricorda che i contributi previdenziali versati all'INPS per i lavoratori domestici sono deducibili dal reddito complessivo del datore di lavoro fino al limite annuo di 1.549,37 euro, mentre non sono deducibili le somme versate alla CAS.SA.COLF.

#### **INPS - PREPENSIONAMENTO PER GLI ADDETTI ALLE ATTIVITÀ "USURANTI"**

Con il messaggio 2.4.2026 n. 1188, l'INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione, entro l'1.5.2026, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai lavoratori che nell'anno 2027 perfezioneranno i requisiti per poter accedere al pensionamento anticipato previsto dal DLgs. 67/2011.

La domanda va presentata in modalità telematica all'Istituto previdenziale, unitamente al modulo "AP45" e alla documentazione richiesta per la procedibilità della stessa.

I lavoratori interessati sono quelli indicati all'art. 1 del citato DLgs. 67/2011, ossia:

- coloro che sono impegnati in mansioni particolarmente usuranti o addetti alla c.d. "linea catena";
- i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;
- i lavoratori notturni a turni ovvero i lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all'intero anno lavorativo.

Per tutte queste categorie il requisito dell'anzianità contributiva è pari ad almeno 35 anni, mentre il requisito dell'età anagrafica, può variare da un minimo di 61 anni e 7 mesi ad un massimo di 64 anni e 7 mesi.

Nel merito, si ricorda che l'art. 1 co. 189 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha disapplicato fino al 31.12.2028 gli adeguamenti alla speranza di vita dei citati requisiti per l'accesso al pensionamento in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

#### **INPS - ISTANZA DI RIESAME PER IL C.D. "BONUS MAMME"**

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070  
www.gestyto.it – info@gestyto.it*

---

Con il messaggio 2.4.2026 n. 1187, l'INPS ha reso noto il rilascio della funzionalità "Chiedi riesame" che consente di chiedere il riesame delle domande relative al *bonus* mamme 2025 ex art. 6 co. 2 del DL 95/2025.

Nel dettaglio, la funzionalità permette alla lavoratrice interessata di chiedere il riesame per le domande nello stato di:

- "Respinta", in tale caso è possibile richiedere il riesame dell'intera domanda;
- "Accolta", "Erogazione in corso" o "Conclusa", in tali casi è possibile richiedere il riesame esclusivamente per i mesi indicati nella domanda per i quali la richiesta del *bonus* non è stata accolta (accoglimento parziale della domanda).

Per completare l'istanza di riesame, la lavoratrice interessata è tenuta a inserire le motivazioni della richiesta e allegare l'eventuale documentazione a supporto. Nella motivazione è possibile, inoltre, segnalare eventuali errori relativi ai dati anagrafici dei figli indicati nella domanda.

La richiesta di riesame deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di diniego o di accoglimento parziale della domanda o dalla data di pubblicazione del messaggio in commento (se successiva alla data di ricezione del provvedimento).

### INPS - CERTIFICAZIONI UNICHE 2026

Con la circ. 3.4.2026 n. 40, l'INPS ha illustrato le attività effettuate in qualità di sostituto d'imposta, vale a dire:

- le operazioni di conguaglio fiscale di fine anno;
- il rilascio ai sostituiti e trasmissione all'Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica (CU) 2026.

Nel dettaglio, la CU è accessibile:

- dal sito INPS, tramite l'app "INPS Mobile";
- presso il servizio "Prima accoglienza", erogato dalle Strutture territoriali dell'Istituto e accessibile senza prenotazione, oppure presso gli sportelli veloci e previa prenotazione dell'accesso in Sede;
- via PEC, richiedendola all'indirizzo [richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it](mailto:richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it);
- tramite patronati, CAF, professionisti abilitati all'assistenza fiscale;
- su richiesta, con spedizione della Certificazione Unica alla residenza del titolare o dell'erede di soggetto titolare o alla residenza del pensionato residente all'estero;
- mediante il servizio "Canale/sportello utenza fragile" (solo per alcune categorie di utenti);
- presso Comuni e altre pubbliche amministrazioni abilitate.

Infine, l'Istituto previdenziale precisa che la CU può essere rilasciata anche a persona diversa dal titolare.

### INPS - EFFETTI DEGLI INCREMENTI DELLA SPERANZA DI VITA

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070  
[www.gestyo.it](http://www.gestyo.it) – [info@gestyo.it](mailto:info@gestyo.it)*

---

Con la circ. 3.4.2026 n. 41, l'INPS ha illustrato gli effetti dell'adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita, operato dalla L. 199/2025 (legge di bilancio 2026):

- sugli assegni straordinari di sostegno al reddito dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore;
- sulle prestazioni di esodo per i lavoratori prossimi alla pensione di cui all'art. 4 co. 1 - 7-ter della L. 92/2012 (c.d. "isopensione");
- sull'indennità mensile di cui all'art. 41 co. 5-bis del DLgs. 148/2015 (c.d. "indennità di espansione").

In particolare, viene segnalata, tra le altre cose, la presenza di misure di "salvaguardia" previste per i titolari di assegno straordinario dei Fondi di solidarietà (per il settore del credito, del credito cooperativo e per i dipendenti di imprese assicuratrici e delle società di assistenza), in forza delle quali, a fronte di modifiche normative che innalzano i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, è possibile protrarre la durata massima della prestazione fino alla decorrenza utile per l'accesso alla pensione, unitamente al versamento della contribuzione correlata, sino al raggiungimento dei requisiti previsti per la pensione anticipata o di vecchiaia.

#### **INPS - INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO**

Con la circ. 3.4.2026 n. 42, l'INPS è intervenuto in merito all'incentivo al posticipo del pensionamento di cui all'art. 1 co. 286 della L. 197/2022, prorogato per il 2026 dall'art. 1 co. 194 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026).

L'incentivo viene ora riconosciuto ai lavoratori dipendenti che maturano entro il 31.12.2026 i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata di cui all'art. 24 co. 10 del DL 6.12.2011 n. 201 e decidono di rinunciarvi.

Conseguentemente, viene meno l'obbligo da parte del datore di lavoro di versare i contributi IVS della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà.

Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore dovuta all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore e, relativamente alla medesima, trova applicazione l'esclusione dall'imponibile fiscale ai sensi dell'art. 51 co. 2 lett. i-bis) del TUIR. Operativamente, nella circolare in commento si chiarisce che il lavoratore interessato dovrà darne comunicazione all'INPS ai fini della verifica dei requisiti di spettanza della misura.

In seguito, l'Istituto comunicherà al lavoratore l'esito della domanda e al datore di lavoro, mediante il servizio "Comunicazione bidirezionale", l'eventuale accoglimento della stessa.

*Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.*

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070  
www.gestyto.it – info@gestyto.it*

---

A tutti  
i datori di lavoro LL.SS.

## ISCRIZIONE FORMALIZZATA ALLA GESTIONE SEPARATA E ACCESSO A ISCRO E DIS-COLL

---

*Con il messaggio 1129/2026 l'INPS ha chiarito che la mancata formalizzazione dell'iscrizione alla Gestione separata non preclude la liquidazione delle indennità di ISCRO e DIS-COLL, purché siano stati assolti gli obblighi contributivi.*

---

Con il messaggio 31.3.2026 n. 1129, l'INPS è intervenuto in merito alle indennità di DIS-COLL per i collaboratori coordinati e continuativi e di ISCRO per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, precisando che la mancata formalizzazione dell'iscrizione a tale gestione non preclude la liquidazione delle indennità, purché sia stato assolto l'obbligo del versamento contributivo.

### Indennità di ISCRO

In merito all'indennità di ISCRO, si segnala come l'art. 1 co. 142 - 155 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) ne abbia reso strutturale la disciplina, introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023.

Inoltre, l'indennità in questione:

- è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi di lavoro autonomo dichiarato dal lavoratore nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda;
- viene erogata dall'INPS per 6 mensilità;
- non comporta l'accredito di contribuzione figurativa.

Si ricorda che con la circ. 84/2024, lo stesso INPS ha precisato che i destinatari dell'ISCRO sono i liberi professionisti (compresi i partecipanti agli studi associati o a una società semplice con reddito da lavoro autonomo) iscritti alla Gestione separata e in possesso dei requisiti previsti per legge, tra i quali la regolarità contributiva e l'assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie.

In particolare, in ordine al requisito dell'iscrizione alla Gestione separata, l'Istituto previdenziale ha precisato che la stessa deve essere formalizzata, ai sensi dell'art. 2 co. 26

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070  
[www.gestyo.it](http://www.gestyo.it)– [info@gestyo.it](mailto:info@gestyo.it)*

---

e 27 della L. 335/95, a cura del libero professionista, non conseguendo in via automatica agli adempimenti dichiarativi e di versamento della contribuzione effettuati.

#### L'indennità di DIS-COLL

La DIS-COLL è stata introdotta dall'art. 15 del DLgs. 22/2015 quale strumento di sostegno economico rivolto ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno perduto involontariamente la propria occupazione.

Possono beneficiare della misura in commento anche gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio.

La citata norma prevede, ai fini dell'accesso alla misura, l'iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata, nonché, tra gli altri requisiti, il versamento di un mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente all'evento di cessazione dal lavoro e il predetto evento.

Sul punto, con la risalente circ. 115/2017, l'INPS ha chiarito che ai fini dell'accesso all'indennità DIS-COLL, il requisito dell'iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata si considera soddisfatto in presenza sia della formale iscrizione alla medesima Gestione sia del versamento dell'aliquota contributiva in misura piena prevista per i lavoratori interessati non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria.

#### I chiarimenti dell'INPS

Con il messaggio 1129/2026, l'INPS rende noto come in fase di attuazione delle disposizioni introduttive delle indennità di ISCRO e DIS-COLL e in sede di istruttoria delle domande presentate dai potenziali beneficiari, sia emersa – nonostante l'assolvimento dell'obbligo contributivo – la mancata formalizzazione dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di numerosi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi/assegnisti e dottorandi di ricerca, con la conseguente reiezione delle relative domande di accesso alle relative misure.

Tuttavia, l'Istituto previdenziale chiarisce che, ferma restando la necessaria formalizzazione dell'adempimento dell'iscrizione alla Gestione separata da parte del lavoratore, così come disciplinato dall'art. 2 co. 26 e 27 della L. 335/95, ai fini dell'accesso alle indennità ISCRO e DIS-COLL la mancata formalizzazione di tale adempimento non pregiudica la liquidazione della prestazione stessa nel caso in cui sia stato assolto l'obbligo del versamento contributivo alla Gestione medesima.

*Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.*

A tutti  
i datori di lavoro LL.SS.

## LA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA 2026

*Con la circ. 27/2026, l'INPS ha indicato gli importi dei contributi volontari dovuti per quest'anno dai lavoratori dipendenti non agricoli, dai giornalisti, dagli artigiani e commercianti, nonché dagli iscritti alla Gestione separata.*

Con la circ. 11.3.2026 n. 27, l'INPS ha indicato gli importi dei contributi volontari dovuti per l'anno 2026:

- dai lavoratori dipendenti non agricoli;
- dai giornalisti con rapporto di lavoro subordinato;
- dagli artigiani e commercianti;
- dagli iscritti alla Gestione separata.

Si precisa che gli importi in questione sono stati calcolati anche in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari al +1,4% con riferimento al biennio 2024/2025.

### Lavoratori dipendenti non agricoli

Tenuto conto della citata variazione in aumento dell'indice ISTAT, gli importi reddituali per i lavoratori dipendenti non agricoli aumentano per il 2026 in misura pari a:

- 244,74 euro per la retribuzione minima settimanale (erano 241,36 euro nel 2025);
- 56.224,00 euro per la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'1% ex art. 3-ter del DL 384/92 (erano 55.448,00 euro per il 2025);
- 122.295,00 euro per il massimale di cui all'art. 2 co. 18 della L. 335/95, da applicare ai proscrittori volontari titolari di contribuzione non anteriore all'1.1.96 o che, avendone il requisito, esercitino l'opzione per il sistema contributivo (per il 2025 era stato fissato in misura pari a 120.607,00 euro).

Invece, sempre per quanto concerne i lavoratori dipendenti non agricoli, le aliquote contributive rimangono fissate anche per il 2026 al:

- 33%, per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza successiva al 31.12.95;

- 27,87%, per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31.12.95.

#### Iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti

Per gli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, la contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori, che per il 2026 sono pari al:

- 24% per gli artigiani;
- 24,48% per i commercianti.

Per quanto concerne la classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore artigiano o commerciante, il riferimento è a quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.

Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, l'INPS riporta quindi in formato tabellare tutti gli importi della contribuzione mensile a partire dall'1.1.2026.

Ad esempio, prendendo come riferimento la seconda classe di reddito, compresa tra 18.809,00 e 25.044,00 euro, il reddito medio imponibile risulta essere di 21.927,00 euro e pertanto, applicando le aliquote previste per l'anno 2026, l'importo del contributo volontario mensile è pari a:

- 438,54 euro per gli artigiani;
- 447,32 euro per i commercianti.

#### Iscritti alla Gestione separata dell'INPS

L'INPS fornisce anche le istruzioni per il calcolo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata di cui alla L. 335/95.

Con l'occasione, si ricorda che, ai sensi dell'art. 7 del DLgs. 184/97, il contributo in questione viene determinato applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda l'aliquota IVS di finanziamento della Gestione separata.

In particolare, ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l'aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione, che per l'anno 2026 è pari al:

- 25% per i professionisti;
- 33% per i collaboratori e le figure assimilate.

Considerato che per il 2026 il minimale per l'accredito contributivo è fissato in 18.808,00 euro, l'importo minimo dovuto dai proscrittori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a:

- 4.702,08 euro su base annua (ovvero a 391,84 euro su base mensile), per quanto concerne i professionisti;

- 
- 
- 6.206,64 euro su base annua (ovvero a 517,22 euro su base mensile), per quanto riguarda tutti gli altri iscritti.

Altri contribuenti volontari

L'INPS fornisce indicazioni anche per i versamenti volontari degli iscritti all'evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato spa, nonché degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST). Inoltre, l'Istituto previdenziale si sofferma anche sui giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con rapporto di lavoro subordinato.

In particolare, per i giornalisti vengono confermate le indicazioni impartite con la circ. 80/2022, nonché l'aliquota del 33% in quanto iscritti nel FPLD ovvero all'evidenza contabile separata dello stesso FPLD.

*Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.*

---

---

A tutti  
i datori di lavoro LL.SS.

## LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO NELLA NUOVA LEGGE ANNUALE SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

---

*Con la L. 34/2026 è stata approvata la legge annuale sulle piccole e medie imprese. Il provvedimento contiene diverse misure in materia di lavoro e previdenza.*

---

Con la L. 11.3.2026 n. 34, pubblicata sulla G.U. 23.3.2026 n. 68, è stata approvata la legge annuale sulle piccole e medie imprese. Il provvedimento entra in vigore il 7.4.2026 e presenta alcune novità in materia di lavoro e previdenza

### Semplificazioni amministrative per le imprese agricole

L'art. 10 co. 3 della L. 34/2026 introduce alcune semplificazioni amministrative per le imprese agricole.

In particolare, la norma stabilisce che l'iscrizione dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori autonomi agricoli può essere presentata direttamente all'INPS, anziché attraverso la comunicazione unica (ComUnica) di cui all'art. 9 del DL 7/2007.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, l'Istituto previdenziale dovrà quindi predisporre le modifiche necessarie all'attuazione di tale facoltà.

Inoltre, la novità procedurale non sarà limitata alla sola procedura di iscrizione, ma si applicherà anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa.

La facoltà di presentare direttamente all'INPS la domanda di iscrizione dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori autonomi agricoli non è immediatamente operativa, essendo subordinata all'attuazione da parte dell'Istituto di previdenza.

Ne consegue che, al momento, la domanda di iscrizione deve essere effettuata mediante le attuali modalità.

### Formazione in materia di sicurezza durante i periodi di CIG

Tra le disposizioni introdotte dalla nuova legge annuale sulle piccole e medie imprese, si segnala anche una novità che riguarda la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro.

Sul punto, si ricorda come l'art. 37 co. 4 del DLgs. 81/2008 stabilisca che la formazione e l'addestramento specifico risultino obbligatori in occasione:

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070  
[www.gestyo.it](http://www.gestyo.it)– [info@gestyo.it](mailto:info@gestyo.it)*

- 
- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
  - del trasferimento o cambiamento di mansioni;
  - dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

Ora, con l'art. 10 co. 1 lett. b) della L. 34/2026 viene aggiunta una nuova fattispecie in presenza della quale scatta l'obbligo formativo, rappresentata dai periodi di Cassa integrazione guadagni (CIG), sia in caso di sospensione che di riduzione dell'orario di lavoro.

#### Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile

L'art. 11 della legge in esame introduce la previsione per cui per l'attività svolta in *smart working* in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, tra cui quelli che attengono all'utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro stesso con la consegna a lavoratore e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta in cui sono individuati i relativi rischi generali e specifici, con previsione di una specifica sanzione penale per la violazione di tale obbligo informativo.

#### Part time incentivato per l'accompagnamento alla pensione

L'art. 6 della L. 34/2026 prevede l'introduzione, per il biennio 2026/2027 e per un numero massimo complessivo di 1.000 lavoratori prossimi alla pensione, di una misura che attribuisce al lavoratore subordinato a tempo indeterminato assunto presso aziende private che occupano fino a 50 dipendenti, la facoltà di trasformare da tempo pieno a *part time* il rapporto di lavoro.


Tale facoltà si accompagna alla concessione di determinati benefici, tra i quali un esonero contributivo del 100% della quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, nel limite massimo di 3.000,00 euro.

Il riconoscimento dei benefici è subordinato alla contestuale assunzione a tempo pieno e indeterminato, di un lavoratore *under 34* anni per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione di orario.

#### Modelli INAIL in materia di sicurezza per le microimprese e le PMI

L'art. 10 co. 1 della legge in commento, in applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in relazione alla dimensione aziendale, e con l'obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza nelle imprese di dimensioni minori, richiede all'INAIL di elaborare, entro 120 giorni e d'intesa con le organizzazioni di rappresentanza, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le microimprese e le PMI, supportandole nell'adozione dei modelli medesimi sul piano gestionale e applicativo.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070  
www.gestyo.it – info@gestyo.it*



*Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.*

A tutti  
i datori di lavoro LL.SS.

## ADEGUAMENTO DEI REQUISITI PENSIONISTICI AGLI INCREMENTI DELLA SPERANZA DI VITA

*Con la circ. 28/2026, l'INPS ha fornito indicazioni riferite alle disposizioni della legge di bilancio 2026 con cui sono stati adeguati agli incrementi della speranza di vita i requisiti pensionistici per il biennio 2027-2028.*

Con la circ. 16.3.2026 n. 28, l'INPS ha fornito indicazioni di carattere operativo in merito ad alcune disposizioni previste dalla legge di bilancio 2026, con cui sono stati adeguati agli incrementi della speranza di vita i requisiti di accesso al sistema pensionistico per il biennio 2027-2028. Inoltre, con l'occasione sono state illustrate le fattispecie escluse da tali adeguamenti.

### Quadro normativo

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1 co. 185 della L. 199/2025, l'incremento pari a 3 mesi dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici disposto in precedenza dal DM 19.12.2025 si applica:

- nella misura di un mese per l'anno 2027;
- nella misura intera di 3 mesi per l'anno 2028.

Sul punto, l'INPS precisa che i predetti incrementi trovano applicazione con riferimento:

- alla pensione di vecchiaia;
- alla pensione anticipata;
- alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, seppur limitatamente ad alcune categorie di lavoratori (sono infatti esclusi gli addetti a lavorazioni particolarmente gravose e usuranti).

### Pensione di vecchiaia

Alla luce di tali disposizioni, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia di cui all'art. 24 co. 6 e 7 del DL 201/2011 per gli iscritti all'AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata ex L. 335/95, sarà pari a:

- 67 anni e un mese per tutto il 2027;
- 67 e 3 mesi per il 2028.

Per i periodi successivi, quest'ultimo requisito dovrà essere nuovamente adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'art. 12 co. 12-bis del DL 78/2010.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070  
[www.gestyo.it](http://www.gestyo.it) – [info@gestyo.it](mailto:info@gestyo.it)*

---

Invece, per i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dall'1.1.96, il requisito anagrafico previsto dall'art. 24 co. 7 del DL 201/2011, che consente l'accesso alla pensione di vecchiaia con un'anzianità contributiva minima effettiva di 5 anni, è pari a:

- 71 anni e un mese per il 2027;
- 71 anni e 3 mesi per il 2028.

Anche in questo caso, per i successivi periodi occorrerà tenere conto di eventuali adeguamenti alla speranza di vita.

#### Pensione anticipata

Con riferimento ai requisiti contributivi richiesti per l'accesso alla pensione anticipata di cui all'art. 24 co. 10 e 11 del DL 201/2011, sono ora previsti:

- per il 2027, 42 anni e 11 mesi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne;
- per il 2028, 43 anni e un mese per gli uomini e 42 anni e un mese per le donne.

Dal 2029 questi ultimi requisiti dovranno essere adeguati agli incrementi della speranza di vita.

Invece, con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dall'1.1.96, i requisiti anagrafici e contributivi di cui all'art. 24 co. 11 del DL 201/2011 per il conseguimento della pensione anticipata, sono i seguenti:

- per il 2027, 64 anni e un mese di età con 20 anni e un mese di contribuzione;
- per il 2028, 64 anni e 3 mesi di età con 20 anni e 3 mesi di contribuzione.

21

Anche per questi ultimi requisiti scatterà successivamente l'adeguamento alla speranza di vita.

#### Pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. "precoci"

Per quanto riguarda invece il pensionamento anticipato riservato ai lavoratori c.d. "precoci", si ricorda in via preliminare che rientrano nel novero i lavoratori:

- appartenenti a determinate categorie (disoccupati di lungo corso, caregiver, invalidi almeno al 74%, addetti a lavorazioni gravose o usuranti);
- con almeno 12 mesi di contribuzione da effettivo lavoro accreditata prima del compimento del 19° anno di età e il possesso di almeno un contributo, presso una delle Gestioni dell'INPS, alla data del 31.12.95.

Per questi lavoratori, precisa l'INPS, l'accesso al pensionamento anticipato è ora previsto a fronte di:

- 41 anni e un mese di contributi relativamente all'anno 2027;
- 41 e 3 mesi per il 2028, con adeguamento alla speranza di vita per gli anni successivi.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070  
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

---

---

Tuttavia, tale adeguamento non trova applicazione per i lavoratori “precoci” che hanno svolto da almeno 7 anni negli ultimi 10, o da almeno 6 anni negli ultimi 7, attività gravose ovvero sono stati addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Per questi lavoratori, il requisito contributivo rimane pertanto fermo a 41 anni anche per il biennio 2027/2028.

In generale, sono esclusi dall’adeguamento anche altre categorie di lavoratori addetti alle attività particolarmente faticose e pesanti, come ad esempio quelle individuate dal DLgs. 67/2011 (lavoratori impegnati in mansioni usuranti o addetti alla c.d. “linea catena”, determinate categorie di lavoratori notturni a turni, ecc.).

#### Pensionamento per le Forze armate e di Polizia

Si ricorda che l’art. 1 co. 180 della L. 199/2025 ha aggiornato l’età pensionabile per il personale delle Forze armate, delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco, prevedendo l’incremento di un mese per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 dei requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria.

In merito a tale disciplina, l’INPS si riserva di fornire successive indicazioni a seguito dell’emanazione di un apposito DPCM con cui saranno individuate le specifiche professionalità per le quali l’incremento dei requisiti pensionistici non sarà totalmente applicabile oppure lo sarà parzialmente.

*Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.*

A tutti  
i datori di lavoro LL.SS.

## LE NOVITÀ DI MARZO IN PILLOLE

### ASSOCIAZIONI (CONFSAL - CONFIMPRESEITALIA)

#### ACCORDO 23.1.2026

L'Accordo apporta alcune modifiche alla disciplina derivante dal CCNL 20.7.2023 applicabile al personale dipendente dalle associazioni ed altre organizzazioni del Terzo settore.

In tema di assistenza sanitaria integrativa, le Parti hanno designato OB Italia Salute quale nuovo Fondo di riferimento cui devono essere iscritti i lavoratori a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, inclusi apprendisti e collaboratori. La contribuzione è fissata in 15,00 euro mensili per dodici mensilità, di cui 13,00 euro a carico del datore di lavoro e 2,00 euro a carico del lavoratore.

Tra le altre novità si segnala l'introduzione di un mansionario specifico per le aziende attive nel settore dell'Al, per il quale si rinvia al testo dell'Accordo.

### CREDITO (ABI)

#### ACCORDO 31.3.2026

All'avvio del percorso che porterà al rinnovo del CCNL 23.11.2023 (scaduto il 31.3.3026), le Parti hanno previsto che gli incontri che si svolgeranno entro il 31.7.2026 convenzionalmente si considerino come se si fossero svolti entro il 31.3.2026. Nell'esplicitare che tale decisione non comporta né proroga né ultrattività delle disposizioni del CCNL scadute il 31 marzo scorso, le Parti stesse hanno precisato che ne deriva unicamente una sospensione dei termini previsti dal CCNL scaduto e confermano che:

- i nuovi accordi che verranno stipulati avranno efficacia a partire dal 1.4.2026;
- le prestazioni lavorative rese fino al 31.7.2026 continueranno ad essere regolamentate, sia sul piano normativo che su quello economico, dalle previsioni del CCNL 23.11.2023.

Confermata la prosecuzione dell'operatività del Fondo per l'Occupazione (FOC) secondo le modalità già in essere al 31.3.2026.

### DIRIGENTI AGENZIE MARITTIME E RACCOMANDATARIE

#### ACCORDO 12.3.2026

---

Rinnovata la disciplina collettiva applicabile ai dirigenti delle agenzie marittime raccomandatarie, delle agenzie aeree e dei mediatori marittimi, scaduta il 31.12.2025. La nuova disciplina è in vigore per il triennio 2026-2028.

Previsti aumenti retributivi a titolo di superminimo contrattuale, nelle misure di seguito riportate:

- 250,00 euro dall'1.4.2026;
- 250,00 euro dall'1.1.2027;
- 250,00 euro dall'1.1.2028.

Per effetto di tali incrementi la retribuzione minima di ingresso per i dirigenti di assunzione o nomina successiva al 12.3.2026 risulta pari ai seguenti importi:

- 4.050,00 euro dall'1.4.2026;
- 4.300,00 euro dall'1.1.2027;
- 4.550,00 euro dall'1.1.2028.

Prevista inoltre, per il mese di maggio 2026, l'erogazione di un importo *una tantum* di 700,00 euro, non assorbibile, a titolo di elemento forfetario, a copertura completa del periodo di carenza contrattuale relativo al primo trimestre 2026. Per i dirigenti il cui rapporto di lavoro si concluda prima del 30.5.2026, tale importo deve essere corrisposto unitamente al trattamento di fine rapporto.

In tema di *welfare* aziendale l'Accordo ha innalzato da 1.500,00 a 2.000,00 euro annui il credito da mettere a disposizione di ciascun dirigente all'interno della piattaforma istituita presso il Centro di formazione management per il terziario (CFMT); il contributo annuale sarà pari a 308,00 euro a carico del datore di lavoro e a 148,00 euro a carico del dirigente per l'intero triennio.

In materia di previdenza complementare (Fondo Mario Negri), la quota di contributo integrativo a carico del datore di lavoro sale al 2,52% a decorrere dall'1.1.2026, per poi aumentare al 2,57% dall'1.1.2027 e al 2,62% dall'1.1.2028. È stato altresì disposto l'incremento della quota di contributo ordinario a carico del dirigente, che passa dall'1% al 2% a decorrere dall'1.1.2026.

Per quel che concerne la copertura "Infortuni" erogata dall'Associazione Mario Pastore, a decorrere dal contributo relativo al primo trimestre 2026 (in scadenza il 10.4.2026), il premio sarà elevato a 770,00 euro annui per ciascun dirigente assicurato, rispetto ai precedenti 560,00 euro. Il contributo annuale a carico dell'azienda, al netto della quota trattenuta al dirigente, sarà pertanto pari a 5.531,26 euro.

Riformata la disciplina delle agevolazioni relative ai versamenti contributivi nei confronti del Fondo Mario Negri e dell'Associazione Antonio Pastore, legate a nuove assunzioni o a nomine di dirigenti. Tali agevolazioni, a decorrere dall'1.4.2026:

- non sono più riconducibili all'età anagrafica del dirigente,
- spettano una sola volta nell'arco della carriera lavorativa,
- possono avere una durata massima di 2 anni (elevati a 3 solo nel caso di contratti a termine c.d. di "invecchiamento attivo").

---

---

---

## **EDILIZIA (ARTIGIANATO)**

### **ACCORDO 10.2.2026**

Definito il regolamento del Fondo Artigianato Qualificazione e Sviluppo (FAQS), previsto dall'allegato G dell'Accordo 20.5.2025 applicabile ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini.

Per il finanziamento del Fondo, le Parti hanno disposto, con decorrenza 1.10.2025, un contributo obbligatorio mensile di 2,00 euro a carico del datore di lavoro per ciascun lavoratore, riferito a tutte le qualifiche (operai, impiegati e apprendisti), indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, come già indicato dall'Accordo 15.10.2025.

Introdotta, con decorrenza 1.1.2026, un sostegno economico a favore dell'imprenditore titolare dell'impresa, del socio lavoratore o del collaboratore familiare iscritti alla gestione previdenziale INPS e all'INAIL che, a causa di malattia, infortunio o gravi patologie, risultino temporaneamente impossibilitati a svolgere la propria attività. Tale beneficio consiste nel riconoscimento di una diaria giornaliera di 80,00 euro, erogata per un massimo di 45 giorni all'anno. Per accedere alla prestazione, l'impresa deve essere iscritta alla Cassa edile da almeno 12 mesi ed essere in regola con il versamento dei contributi.

Infine l'Accordo ha previsto un meccanismo di premialità legato alla flessibilità dell'orario di lavoro, nonché l'individuazione dei requisiti delle "imprese virtuose", come definiti nell'allegato A dell'Accordo 20.5.2025.

---

---

## ENTI CULTURALI TURISTICI E SPORTIVI (FEDERCULTURE)

### ACCORDO 4.3.2026

L'Accordo rinnova per il triennio 2022-2024 il CCNL applicabile al personale dei servizi della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero, scaduto il 31.12.2021.

Prevista l'erogazione di un importo forfetario pari a 1.850,00 euro complessivi per il livello B dell'area 2 in relazione al periodo di carenza contrattuale compreso tra gennaio 2022 e novembre 2024, oltre all'incremento dei minimi tabellari dall'1.12.2024, in misura di 131,77 euro per il livello B dell'area 2 (corrispondente a un aumento globale del 7,5%) rispetto ai valori applicabili dall'1.12.2021. Tali importi, da riparametrare per gli altri livelli di inquadramento, devono essere erogati entro 90 giorni dal 4.3.2026 a condizione che l'Accordo di rinnovo sia perfezionato entro tale data. Gli enti in comprovata difficoltà finanziaria possono, previa intesa con le rappresentanze sindacali territoriali, suddividere gli importi in più rate, da corrispondere entro il 31.12.2026.

In tema di assistenza sanitaria il contributo mensile a carico del datore di lavoro aumenta da 14,17 a 28,17 euro per ciascun lavoratore a tempo indeterminato.

Si segnalano, infine, modifiche al sistema di classificazione del personale, per le quali si rimanda al testo dell'Accordo.

## MARKETING (CISAL - ANPIT)

### ACCORDO 21.1.2026

Sottoscritta l'intesa relativa all'erogazione del trattamento di fine rapporto (TFR) per i lavori intermittenti dipendenti di aziende e cooperative del *marketing* operativo.

A decorrere dall'1.1.2026, il TFR dei lavoratori intermittenti può essere corrisposto direttamente in busta paga con cadenza periodica, anche mensile. Le Parti hanno evidenziato che l'applicazione di tale modalità di erogazione non pregiudica l'eventuale accesso alla previdenza complementare, nel rispetto della normativa vigente.

## MULTISERVIZI - COOPERATIVE (UGL - UNICOOP)

### ACCORDO 12.3.2026

L'Accordo rinnova la disciplina applicabile ai soci e al personale dipendente delle cooperative esercenti servizi di rifacimento camere, pulizie, facchinaggio e manutenzione delle strutture ricettive turistico-alberghiere. Incrementati i minimi retributivi dall'1.3.2026, dall'1.3.2027, dall'1.3.2028 e dall'1.3.2029.

Di seguito gli importi della retribuzione mensile minima (comprensiva dell'ex indennità di contingenza e dell'adeguamento inflattivo) applicabili dallo scorso mese di marzo: liv. Q, 2.274,00 euro; liv. 7, 2.123,00 euro; liv. 6, 1.903,00 euro; liv. 5, 1.627,00 euro; liv. 4, 1.531,00 euro; liv. 3, 1.449,00 euro; liv. 2, 1.377,00 euro; liv. 1, 1.305,00 euro.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070*

*[www.gestyo.it](http://www.gestyo.it) – [info@gestyo.it](mailto:info@gestyo.it)*

---

---

Prevista anche l'erogazione del nuovo elemento perequativo, in misura pari al 50% del trattamento economico mensile. Tale elemento, riconosciuto annualmente con la retribuzione del mese di giugno ai lavoratori in forza al momento dell'erogazione, è assorbibile fino a concorrenza da eventuali trattamenti economici individuali o aziendali di miglior favore. Questi i valori spettanti da giugno 2026: liv. Q, 1.137,00 euro; liv. 7, 1.062,00 euro; liv. 6, 952,00 euro; liv. 5, 814,00 euro; liv. 4, 766,00 euro; liv. 3, 725,00 euro; liv. 2, 689,00 euro; liv. 1, 652,00 euro.

## **OLEARI E MARGARINIERI (INDUSTRIA)**

### **ACCORDO 26.2.2026**

L'Accordo rinnova le disposizioni in tema di riposi aggiuntivi e riduzioni dell'orario di lavoro (ROL) applicabili al personale dipendente delle imprese industriali operanti nel settore oleario e margariniero.

Previsti 4 ore di permessi ROL aggiuntivi per tutti i lavoratori, a decorrere dall'1.1.2027.

Inoltre, dall'1.1.2026 sono state introdotte ulteriori 4 ore di permessi ROL, per i turnisti 3x6 (18 turni) e per i turnisti a ciclo unico 3x7 (21 turni). A decorrere dall'1.1.2027, a entrambe le tipologie di personale spettano ulteriori 4 ore di permessi ROL.

Per il personale impiegatizio, i permessi ROL maturati da gennaio 2026 devono essere fruiti entro l'anno; i permessi non fruiti entro tale periodo possono essere utilizzati entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di maturazione; gli eventuali residui sono liquidati con la mensilità di aprile.

È stato previsto, infine, che i ratei di ROL relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2026, spettanti ai turnisti 3x6 (18 turni) e ai turnisti a ciclo unico 3x7 (21 turni), siano liquidati con il primo cedolino paga utile successivo al 26.2.2026.

## **PORTIERI E CUSTODI (CONFSAL - FEDERPROPRIETÀ)**

### **CCNL 22.1.2026**

Rinnovato per il triennio 2026-2028 il CCNL applicabile ai portieri, ai custodi e a tutto il personale dipendente dai proprietari dei fabbricati, scaduto il 31.12.2024.

Di seguito sono riportati i nuovi importi del salario minimo nazionale da corrispondere mensilmente, a far data dall'1.1.2026: liv. A6, 1.290,00 euro; liv. A5, 1.290,00 euro; liv. A4, 1.200,00 euro; liv. A3, 1.360,00 euro; liv. A2, 1.360,00 euro; liv. A1, 1.200,00 euro; liv. C1, 2.138,00 euro; liv. C2, 1.819,00 euro; liv. C3, 1.595,00 euro; liv. C4, 1.345,00 euro; liv. D1, 1.300,00 euro; liv. D2, 1.276,00 euro. Questi sono, invece, i valori orari per pulitori, manutentori e conduttori di impianti: liv. B1, 7,70 euro; liv. B2, 7,50 euro; liv. B3, 7,50 euro; liv. B4, 7,00 euro; liv. B5, 7,30 euro.

Prevista l'erogazione di un'indennità forfetaria *una tantum* pari a 500,00 euro per tutte le categorie professionali, da riproporzionare in base all'orario di lavoro effettivo e da corrispondere unitamente alla retribuzione del mese di febbraio 2026.

Le Parti hanno inoltre stabilito una rivalutazione dell'1% della paga base nazionale conglobata a partire dall'1.1.2028 e un ulteriore aumento dell'1% dall'1.1.2029.

Per le altre novità si rinvia al testo dell'Accordo.

## **TERZIARIO (CONFSAL - CONFIMPRESEITALIA)**

### **ACCORDO 23.1.2026**

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070  
www.gestyto.it – info@gestyto.it*

---

L'Accordo apporta alcune modifiche alla disciplina derivante dal CCNL 20.7.2023 applicabile al personale dipendente delle aziende del terziario, incluse le attività collaterali al commercio, di distribuzione e servizi anche sotto forma di cooperativa. Si segnala l'estensione del campo di applicazione del CCNL alle attività, sia principali sia ausiliarie, esercitate dai datori di lavoro operanti nei settori della gestione esattoriale, dell'accertamento e della riscossione dei tributi per conto terzi, nonché nelle attività di recupero crediti e di raccolta e fornitura di informazioni commerciali e di *rating*.

In tema di assistenza sanitaria integrativa, le Parti hanno designato OB Italia Salute quale nuovo Fondo di riferimento cui devono essere iscritti i lavoratori a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, inclusi apprendisti e collaboratori. La contribuzione è stabilita in 15,00 euro mensili per dodici mensilità, di cui 13,00 euro a carico del datore di lavoro e 2,00 euro a carico del lavoratore.

Per le altre novità tra le quali si segnala anche l'introduzione di un mansionario specifico per le aziende attive nel settore dell'Al si rinvia al testo dell'Accordo.

## **TURISMO (CISAL - ANPIT CONFAZIENDA)**

### **CCNL 10.3.2026**

Rinnovata la disciplina collettiva applicabile al personale delle imprese esercenti attività nel settore del turismo, agenzie di viaggio e pubblici esercizi, scaduta il 30.4.2025. La nuova disciplina è valida dall'1.4.2026 e scadrà il 31.3.2029.

Previsti incrementi della paga base nazionale conglobata (PBNM) a decorrere, rispettivamente, dall'1.4.2026, dall'1.4.2027, dall'1.4.2028 e dall'1.3.2029. Di seguito gli importi applicabili dal corrente mese di aprile: dirigente, 4.334,31 euro; liv. Q, 2.731,21 euro; liv. A1, 2.374,96 euro; liv. A2, 2.078,96 euro; liv. B1, 1.899,96 euro; liv. B2, 1.721,85 euro; liv. C1, 1.548,91 euro; liv. C2, 1.427,57 euro; liv. D1, 1.308,82 euro; liv. D2, 1.187,48 euro. Per quanto riguarda gli operatori di vendita, i nuovi valori minimi sono i seguenti: gestionale, 1.727,24 euro; 1<sup>a</sup> cat., 1.565,32 euro; 2<sup>a</sup> cat., 1.408,10 euro; 3<sup>a</sup> cat., 1.297,79 euro.

Sono stati modificati i valori dell'elemento perequativo regionale; i relativi importi sono riportati nella tabella 3 dell'art. 3 dell'Accordo, distinti per livello e per Regione.

È stata altresì prevista l'erogazione di un'indennità forfetaria *una tantum*, in relazione al periodo di carenza contrattuale compreso tra agosto 2025 e marzo 2026 e alla mancata previsione dell'indennità di vacanza contrattuale. L'importo deve essere corrisposto in due ratei di pari valore, con le retribuzioni di settembre 2026 e settembre 2027. Di seguito i valori da riconoscere a settembre 2026: Dirigente, 566,67 euro; liv. Q, 358,33 euro; liv. A1, 311,67 euro; A2, 217,67 euro; B1, 248,33 euro; liv. B2, 223,33 euro; liv. C1, 200,00 euro; liv. C2, 186,67 euro; liv. D1, 171, 67,00 euro; liv. D2, 155 euro. Operatori di vendita: gestionale, 248,33 euro; 1<sup>a</sup> cat., 223,33 euro; 2<sup>a</sup> cat., 200,00 euro; 3<sup>a</sup> cat., 186,67 euro. Tali importi devono essere ridotti proporzionalmente per i lavoratori a tempo parziale, così come in caso di incompleta anzianità di servizio maturata durante il periodo di riferimento.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070*

*www.gestyo.it – info@gestyo.it*

---

---

In tema di previdenza complementare, le Parti hanno previsto che, dall' 1.4.2026, il datore di lavoro, su richiesta del lavoratore, versi al Fondo prescelto, oltre al TFR maturato, un importo pari all'1,50% della PBNM.

Per le altre novità si rimanda al testo dell'Accordo.

*Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.*

---

A tutti  
i datori di lavoro LL.SS.

## Il tema del mese - GLI ELEMENTI ECONOMICI E RETRIBUTIVI NEL CCNL PER I DIPENDENTI DI AMBASCIATE

---

*Il 18.3.2026 è stato rinnovato il CCNL per i dipendenti delle Ambasciate, dei Consolati, delle Legazioni, degli Istituti culturali e Organismi internazionali in Italia. Con l'occasione sono stati rinnovati gli elementi economici e retributivi.*

---

Lo scorso 18.3.2026 è stato sottoscritto il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile ai dipendenti di Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali e Organismi internazionali in Italia.

L'art. 4 del CCNL in commento si occupa di regolamentare gli elementi economici e retributivi.

### Struttura della retribuzione

Secondo quanto indicato nella citata norma contrattuale, la struttura della retribuzione si compone delle seguenti voci:

- il minimo tabellare mensile al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, inderogabile che comprende anche l'indennità di contingenza;
- gli scatti di anzianità;
- l'indennità di funzione;
- l'indennità di appartenenza;
- ulteriori indennità riconosciute.

La mancata erogazione della retribuzione legittima il lavoratore all'esercizio del diritto al ricorso giurisdizionale in conformità all'ordinamento italiano per l'accertamento dell'insolvenza e il riconoscimento dei crediti retributivi vantati dal lavoratore anche al fine di ottenere l'eventuale titolo esecutivo. Il lavoratore può, in ogni caso, preventivamente attivare le procedure di conciliazione delle controversie.

### Minimi tabellari

Il minimo tabellare mensile, secondo i livelli di Area, corrisponde ai seguenti importi.

<b>Livello</b>	<b>Gennaio 2026</b>	<b>Gennaio 2027</b>	<b>Gennaio 2028</b>
A-Super	2.160,37	2.216,54	2.274,17
A-1	2.160,37	2.216,54	2.274,17
A-2	2.058,26	2.111,77	2.166,68
B-1	1.984,45	2.036,04	2.088,98
B-2	1.937,92	1.988,30	2.040,00
B-3	1.887,68	1.936,76	1.987,11
C-1	1.848,45	1.896,51	1.945,82
C-2	1.745,01	1.790,38	1.836,93
C-3	1.650,06	1.692,97	1.736,99
C-4	1.549,78	1.590,08	1.631,42

#### Indennità di funzione

Ai lavoratori appartenenti ai livelli A-Super, A-1 e A-2 è corrisposta una indennità di funzione rispettivamente di 120,00 euro, 75,00 euro e di 50,00 euro per 14 mensilità.

Ai lavoratori con mansione di autista è corrisposta una indennità di funzione di 50,00 euro per 14 mensilità.

#### Indennità di responsabilità

Ai lavoratori appartenenti ai livelli A-Super, A-1 e A-2 che esercitano, ove previste, funzioni di responsabile dell'area o di unità organizzativa ovvero che siano in possesso di comprovate competenze specialistiche, deve essere corrisposta una indennità minima di responsabilità rispettivamente di 200,00 euro lordi per quattordici mensilità.

#### Indennità di appartenenza

Ai lavoratori deve essere corrisposta una indennità minima di appartenenza di 200,00 euro per l'Area A, di 180,00 euro per l'Area B e di 150,00 euro per l'Area C, lordi, per 14 mensilità. Le Ambasciate, i Consolati, le legazioni, gli istituti culturali e gli organismi internazionali in Italia, su richiesta delle RSU/RSA e delle OO.SS. territoriali maggiormente rappresentative, possono negoziare in sede secondo livello di contrattazione condizioni migliorative rispetto a quelle già previste nel presente articolo.

#### Premio di produttività

Le Ambasciate, i Consolati, le Legazioni, gli Istituti culturali e gli Organismi internazionali in Italia, su richiesta delle rappresentanze sindacali unitarie/aziendali e delle OO.SS. territoriali maggiormente rappresentative, hanno la facoltà di attivare un secondo livello di contrattazione collettiva anche al fine di istituire un premio di produttività, definendo nella contrattazione aziendale/territoriale i criteri, le risorse e le modalità di erogazione e convocano a tale scopo le medesime Rappresentanze sindacali nei tempi utili alla negoziazione.

---

A tal fine le parti in sede di contrattazione di secondo livello possono prevedere un sistema di valutazione del personale basato su criteri che tengano conto della presenza e dell'apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi.

Il premio di produttività è soggetto a tassazione agevolata ed ancorato al raggiungimento degli obiettivi personali connessi a quelli della Organizzazione. La corresponsione del premio è legata ad incrementi di produttività, qualità, efficienza ed innovazione, basati su criteri di misurazione e verifica oggettiva, secondo quanto previsto dall'art. 1 co. 182 - 190 della L. 208/2015 e relativi chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate.

Indennità di cassa / Maneggio di denaro

Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa e/o di maneggio denaro con carattere continuativo, che abbia piena e completa responsabilità della gestione del denaro con l'obbligo di farsi carico delle eventuali differenze, compete una indennità di maneggio denaro nella misura del 7% della retribuzione di fatto percepita.

Quota oraria

La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per il coefficiente divisore 156 (corrispondente a 36 ore settimanali per 4 settimane).

Quota giornaliera

La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 22 o 26, a seconda se la settimana lavorativa è distribuita su 5 o 6 giorni.

*Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.*

A tutti  
i datori di lavoro LL.SS.

## IL FOCUS SUI PROSSIMI ADEMPIMENTI: LO SCADENZARIO DI APRILE 2026

### ALIMENTARI (ARTIGIANATO)

#### MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.4.2026

Decorrono dall'1.4.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 6.6.2024; di seguito ne riportiamo i valori.

- Settore alimentare:  
liv. 1S, 2.506,56 euro; liv. 1, 2.250,48 euro; liv. 2, 2.060,22 euro; liv. 3A, 1.919,85 euro; liv. 3, 1.815,90 euro; liv. 4, 1.741,84 euro; liv. 5, 1.661,41 euro; liv. 6, 1.554,41 euro.
- Settore panificazione:  
liv. A1S, 2.117,37 euro; liv. A1, 1.968,43 euro; liv. A2, 1.843,54 euro; liv. A3, 1.688,09 euro; liv. A4, 1.599,37 euro; liv. B1, 2.073,04 euro; liv. B2, 1.703,08 euro; liv. B3S, 1.657,48 euro; liv. B3, 1.603,43 euro; liv. B4, 1.520,67 euro.

### ALIMENTARI (ARTIGIANATO/CONFSAL - CONFLAVORO)

#### MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.4.2026

Decorrono dall'1.4.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo del CCNL 26.7.2024; di seguito ne riportiamo i valori.

- Settore alimentare:  
liv. 1S, 2.507,10 euro; liv. 1, 2.251,00 euro; liv. 2, 2.060,80 euro; liv. 3A, 1.920,20 euro; liv. 3, 1.816,40; liv. 4, 1.742,30 euro; liv. 5, 1.661,90 euro; liv. 6, 1.554,90 euro.
- Settore panificazione:  
liv. A1S, 2.117,90 euro; liv. A1, 1.968,95 euro; liv. A2, 1.844,05 euro; liv. A3, 1.688,60 euro; liv. A4, 1.599,90; liv. B1, 2.073,55 euro; liv. B2, 1.703,60 euro; liv. B3S, 1.6580,00 euro; liv. B3, 1.603,95 euro; liv. B4, 1.521,10 euro.

### CARTA (INDUSTRIA)

#### MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.4.2026

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070  
[www.gestyto.it](http://www.gestyto.it) – [info@gestyto.it](mailto:info@gestyto.it)

---

Decorrono dall'1.4.2026 i minimi retributivi previsti dall'Accordo 10.2.2026; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.882,91 euro; liv. AS, 2.873,55; liv. A, 2.521,80 euro; liv. B1, 2.292,49 euro; liv. B2S, 2.234,63 euro; liv. B2, 2.159,89 euro; liv. C1S, 2.034,87 euro; liv. C1, 1.960,11 euro; liv. C2, 1.826,94 euro; liv. C3, 1.732,11 euro; liv. D1, 1.656,25 euro; liv. D2, 1.561,08 euro; liv. E, 1.456,61 euro.

---

**ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA  
SCADENZA DELL'1.4.2026**

Con la retribuzione di aprile 2026 le imprese prive al 31.12.2025 di contrattazione di secondo livello sono tenute a corrispondere a tutti i lavoratori che non percepiscono trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal livello nazionale della contrattazione, un importo pari a 250,00 euro a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva (EGR). Tale importo viene erogato per dodicesimi in ragione dei mesi interi di servizio, anche non consecutivi, prestato nel corso del 2025.

---

**LAVORO A TURNI  
SCADENZA DELL'1.4.2026**

A decorrere dall'1.4.2026 al personale che svolge turni di lavoro articolati su 7 giorni su 7 a ciclo continuo si applica la tabella A contenuta nell'art. 57 del CCNL 28.7.2021, con conseguente eliminazione della tabella C.

---

**LAVORO STRAORDINARIO  
SCADENZA DELL'1.4.2026**

Dall'1.4.2026 il limite massimo di lavoro straordinario è pari a 72 ore annue per lavoratore.

**COMMERCIO - DA 15 A 50 DIPENDENTI (CISAL - CNAI UCICT)**

**MINIMI RETRIBUTIVI  
SCADENZA DELL'1.4.2026**

Decorrono dall'1.4.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dal CCNL 21.12.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. QD, 2.539,08 euro; liv. Q, 2.499,87 euro; liv. 1, 2.314,47 euro; liv. 2, 1.888,23 euro; liv. 3, 1.686,84 euro; liv. 4, 1.548,15 euro; liv. 5, 1.442,78 euro; liv. 6, 1.400,60 euro; operatore di vendita 1, 1.593,25 euro; operatore di vendita 2, 1.419,12 euro.

**COMMERCIO - DA 51 DIPENDENTI (CISAL - CNAI UCICT)**

**MINIMI RETRIBUTIVI  
SCADENZA DELL'1.4.2026**

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070  
www.gestyto.it– info@gestyto.it*

---

Decorrono dall'1.4.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dal CCNL 21.12.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. QD, 2.531,30 euro; liv. Q, 2.566,76 euro; liv. 1, 2.327,20 euro; liv. 2, 1.900,63 euro; liv. 3, 1.731,94 euro; liv. 4, 1.573,23 euro; liv. 5, 1.462,59 euro; liv. 6, 1.416,62 euro; liv. 7, 1.244,35 euro; operatore di vendita 1, 1.604,72 euro; operatore di vendita 2, 1.426,36 euro.

### **CONCERIE (INDUSTRIA)**

#### **ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SCADENZA DELL'1.4.2026**

Dall'1.4.2026 il contributo mensile a carico del datore di lavoro aumenta a 15,00 euro al mese.

### **CONCIA PELLI E CUOIO (CONFIAL - FEDERCONCIA)**

#### **WELFARE SCADENZA DELL'1.4.2026**

Nel mese di aprile, le aziende sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori, a titolo di *welfare* contrattuale, i seguenti valori: Dirigenti, 1.300,00 euro; Quadri, 650,00 euro; livelli da A1 a I, 400,00 euro.

### **DIRIGENTI AGENZIE MARITTIME E AEREE**

#### **MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.4.2026**

A decorrere dall'1.4.2026 il minimo contrattuale mensile è pari a 4.050,00 euro.

36

---

#### **ASSUNZIONI SCADENZA DELL'1.4.2026**

A decorrere dall'1.4.2026 entra in vigore la disciplina relativa alle agevolazioni contributive in caso di nuove assunzioni o nomine di dirigenti, prevista dall'art. 7 dell'Accordo 12.3.2026.

---

#### **FORMAZIONE PROFESSIONALE SCADENZA DELL'1.4.2026**

Dall'1.4.2026 si riduce da 2.500,00 a 2.000,00 euro l'importo del contributo *una tantum* che ciascuna azienda è tenuta a versare al CFMT a sostegno delle procedure di *outplacement* e dei programmi di politiche attive finalizzati alla ricollocazione, per tutti i dirigenti con cui sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, anche se seguita da accordo transattivo o di conciliazione, ad eccezione dei casi di licenziamento per giusta causa o per ragioni disciplinari, di dimissioni volontarie o di risoluzione consensuale.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070  
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

---

---

**LAVORO A TERMINE  
SCADENZA DELL'1.4.2026**

A decorrere dall'1.4.2026 è possibile instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato (secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento) per figure di dirigente temporaneo o *temporary manager*, operanti anche all'interno di reti di imprese.

---

**MALATTIA  
SCADENZA DELL'1.4.2026**

A decorrere dall'1.4.2026 ai dirigenti che usufruiscono del congedo non retribuito fino ad un massimo di 24 mesi, continuativi o frazionati, a causa dell'insorgere di malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari ad almeno il 74%, è dovuta, a totale carico del datore di lavoro e per l'intero periodo di fruizione del congedo, la contribuzione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa Fasdac.

**ELETRICI**

**MINIMI RETRIBUTIVI  
SCADENZA DELL'1.4.2026**

Decorrono dall'1.4.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 11.2.2025; di seguito ne riportiamo i valori: liv. QS, 4.207,56 euro; QEF, 3.101,60 euro; liv. Q, 3.775,71 euro; liv. CS, 1.822,69 euro; liv. C1, 1.649,61 euro; liv. BSS, 2.715,11 euro; liv. BS, 2.599,38 euro; liv. B2S, 2.209,28 euro; liv. B2, 2.055,67 euro; liv. B1S, 2.476,88 euro; liv. B1, 2.365,63 euro; liv. ASS, 3.332,68 euro; liv. AS, 3.119,27 euro; liv. A1S, 2.988,10 euro; liv. A1, 2.851,16 euro; liv. 6, 1.616,36 euro; liv. 5, 1.763,50 euro; liv. 4, 1.858,94 euro; liv. 3, 2.058,96 euro; liv. 2, 2.311,88 euro; liv. 1, 2.582,03 euro.

37

**ENTI CULTURALI E RICREATIVI (FEDERCULTURE)**

**ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA  
SCADENZA DELL'1.4.2026**

Nel mese di aprile le imprese prive al 31.12.2025 di contrattazione di secondo livello sono tenute a corrispondere a tutti i lavoratori che non percepiscono trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal livello nazionale della contrattazione, un importo a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) negli importi di seguito riportati: area Quadri, 340,00 euro; 3<sup>a</sup> Fascia, 310,00 euro; 2<sup>a</sup> Fascia, 280,00 euro; 1<sup>a</sup> Fascia, 250,00 euro. L'EGR viene erogato per dodicesimi in ragione dei mesi interi di servizio, anche non consecutivo, prestato nel corso del 2025.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070  
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

---

---

---

## ENTI LIRICI SINFONICI

### PREMIO DI PRODUZIONE SCADENZA DELL'1.4.2026

Entro il 15.4.2026 gli enti sono tenuti a corrispondere ai lavoratori, a titolo di premio di produzione, un importo pari al 3% della base retributiva annua calcolata su 12 mensilità. Tale premio va erogato in rapporto al servizio prestato dall'1.1.2025 al 31.12.2025.

## FIAT/FCA GROUP

### UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.4.2026

Entro il mese di aprile le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori dei Gruppi Stellantis, Iveco Group, CNH e Ferrari, in forza al 6.6.2025, il secondo dei due ratei dell'indennità forfetaria *una tantum*, pari a 240,00 euro.

## GRAFICA ED EDITORIA (INDUSTRIA)

### ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA SCADENZA DELL'1.4.2026

Nel mese di aprile le imprese prive di contrattazione di secondo livello sono tenute a corrispondere a tutti i lavoratori a tempo indeterminato in forza all'1.1.2026 che nel triennio 2023-2025 non abbiano percepito trattamenti economici individuali o collettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla contrattazione nazionale, un importo pari a 250,00 euro a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva (EGR). L'importo viene ridotto ed erogato fino a concorrenza dei 250,00 euro qualora siano stati corrisposti elementi ulteriori in misura inferiore a tale importo. L'EGR viene erogato per dodicesimi in ragione dei mesi interi di servizio prestato nel corso del 2025.

38

## METALMECCANICA (INDUSTRIA)

### CONTRIBUTI CONTRATTUALI SCADENZA DELL'1.4.2026

Unitamente alla busa paga del mese di aprile i datori di lavoro devono distribuire il modulo che consente al lavoratore di esprimere il proprio consenso o dissenso in merito alla quota associativa straordinaria, richiesta dal sindacato, pari a 30,00 euro, da trattenere sulla retribuzione del mese di giugno.

## OCCHIALI (INDUSTRIA)

---

**ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA  
SCADENZA DELL'1.4.2026**

Dall'1.4.2026 il contributo a carico del datore di lavoro deve essere versato anche in relazione ai periodi di aspettativa non retribuita.

**RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA**

**PREMIO DI PRODUZIONE  
SCADENZA DELL'1.4.2026**

Con la retribuzione del mese di aprile deve essere corrisposto il premio di produzione annua; di seguito ne riportiamo i valori: liv. A, 605,25 euro; liv. 1, 576,30 euro; liv. 2, 553,31 euro; liv. 3, 530,26 euro; liv. 4, 508,95 euro; liv. 5, 485,90 euro; liv. 6, 464,54 euro; liv. 7, 449,25 euro; liv. 8, 427,95 euro; liv. 9, 406,65 euro.

**SACRISTI E DIPENDENTI DA PARROCCHIE**

**GRATIFICA PASQUALE  
SCADENZA DELL'1.4.2026**

Con la retribuzione del mese di aprile i lavoratori hanno diritto a percepire un premio pari a 100,00 euro, a titolo di gratifica pasquale.

**TELECOMUNICAZIONI**

**MINIMI RETRIBUTIVI  
SCADENZA DELL'1.4.2026**

Decorrono dall'1.4.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi per il settore CRM/BPO previsti dall'Accordo 11.11.2025: liv. 7, 1.878,01 euro; liv. 6, 1.670,11 euro; liv. 5S, 1.431,00 euro; liv. 5, 1.367,32 euro; liv. 4, 1.232,66 euro; liv. 3, 1.103,74 euro; liv. 2, 971,95 euro; liv. 1, 823,69 euro.

---

**ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA  
SCADENZA DELL'1.4.2026**

Nel mese di aprile le imprese prive al 31.12.2025 di contrattazione di secondo livello sono tenute a corrispondere a tutti i lavoratori che non percepiscono trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal livello nazionale della contrattazione, un importo pari a 260,00 euro a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva (EGR). Tale importo viene erogato per dodicesimi in ragione dei mesi interi di servizio, anche non consecutivo, prestato nel corso del 2026.

---

---

## TERZIARIO E SERVIZI (CISAL - CNAI UCICT)

### MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.4.2026

A decorrere dall'1.4.2026 i minimi retributivi assumono i seguenti nuovi valori: liv. QD, 2.571,43 euro; liv. Q, 2.531,19 euro; liv. 1, 2.351,79 euro; liv. 2, 1.917,20 euro; liv. 3, 1.729,18 euro; liv. 4, 1.587,58 euro; liv. 5, 1.468,72 euro, liv. 6, 1.432,84 euro. Per gli operatori di vendita gli importi sono i seguenti: 1ª cat., 1.678,11 euro; 2ª cat., 1.449,56 euro.

## TESSILE-MODA E CHIMICA-CERAMICA (PICCOLA INDUSTRIA)

### UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.4.2026

Con riferimento al solo personale del comparto chimica-ceramica in forza al 21.10.2025, entro il mese di aprile i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere la quarta e ultima tranche dell'indennità forfetaria *una tantum* prevista dall'Accordo 21.10.2025 pari a 340,00 euro. Tale importo è ridotto a 238,00 euro per gli apprendisti.

## TURISMO (CISAL - ANPIT CONFAZIENDA)

### MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.4.2026

Decorrono dall'1.4.2026 i nuovi importi della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile (PBNM) previsti dall'Accordo 10.3.2026; di seguito ne riportiamo i valori: dirigente, 4.334,31 euro; liv. Q, 2.731,21 euro; liv. A1, 2.374,96 euro; liv. A2, 2.078,96 euro; liv. B1, 1.899,96 euro; liv. B2, 1.721,85 euro, liv. C1, 1.548,91 euro; liv. C2, 1.427,57 euro; liv. D1, 1.308,82 euro; liv. D2, 1.187,48 euro. Per gli operatori di vendita gli importi sono i seguenti: op. gestionale, 1.727,24 euro; 1ª cat., 1.565,32 euro; 2ª cat., 1.408,10 euro; 3ª cat., 1.297,79 euro.

---

---

**ELEMENTO PEREQUATIVO REGIONALE**  
**SCADENZA DELL'1.4.2026**

Decorrono dall'1.4.2026 i nuovi importi dell'elemento perequativo regionale previsti dall'Accordo 10.3.2026; per la consultazione dei relativi valori si rimanda alla tabella contenuta nell'Accordo.

---

**INDENNITÀ ORARIA DI DISPONIBILITÀ**  
**SCADENZA DELL'1.4.2026**

Decorrono dall'1.4.2026 i nuovi importi dell'indennità oraria di disponibilità previsti dall'Accordo 10.3.2026; di seguito ne riportiamo i valori: liv. C1, 1,931 euro; liv. C2, 1,781 euro; liv. D1, 1,635 euro; liv. D2, 1,489 euro.

---

**INDENNITÀ DI MANCATA CONTRATTAZIONE**  
**SCADENZA DELL'1.4.2026**

Dall'1.4.2026 l'indennità di mancata contrattazione spetta anche agli apprendisti secondo il livello d'inquadramento maturato nel periodo di competenza.

---

**LAVORO INTERMITTENTE**  
**SCADENZA DELL'1.4.2026**

Decorrono dall'1.4.2026 i nuovi importi della retribuzione onnicomprensiva oraria previsti dall'Accordo 10.3.2026; di seguito ne riportiamo i valori: liv. C1, 12,4554 euro; liv. C2, 11,4986 euro; liv. D1, 10,5716 euro; liv. D2, 9,6444 euro.

---

41

**PREVIDENZA COMPLEMENTARE**  
**SCADENZA DELL'1.4.2026**

Dall'1.4.2026 il contributo a carico del datore di lavoro destinato alla previdenza complementare è pari all'1,50%.

---

**VETRO (PICCOLA INDUSTRIA)**

**LAVORO A TURNI**  
**SCADENZA DELL'1.4.2026**

Dall'1.4.2026 le maggiorazioni previste per il lavoro a turni assumono i seguenti valori percentuali:

- diurni 4%;
- notturni 28%.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070*  
*www.gestyo.it – info@gestyo.it*

---

---

**LAVORO DOMENICALE  
SCADENZA DELL'1.4.2026**

Dall'1.4.2026 la maggiorazione prevista per il lavoro domenicale con riposo compensativo non compreso in turni avvicendati è pari al 10%.

---

**LAVORO FESTIVO  
SCADENZA DELL'1.4.2026**

Dall'1.4.2026 la maggiorazione prevista per il lavoro festivo è pari al 55%.

---

**LAVORO NOTTURNO  
SCADENZA DELL'1.4.2026**

Dall'1.4.2026 la maggiorazione prevista per il lavoro notturno non compreso in turni avvicendati è pari al 32%.

---

**LAVORO STRAORDINARIO  
SCADENZA DELL'1.4.2026**

Dall'1.4.2026 le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario assumono i seguenti valori percentuali:

- lavoro straordinario diurno feriale:
- dalla 41<sup>a</sup> alla 48<sup>a</sup> ora, 18%;
- 49<sup>a</sup> ora, 22%;
- dalla 50<sup>a</sup> ora in poi, 30%;
- lavoro straordinario notturno, 50%;
- lavoro straordinario festivo, 65%.

42

---

**VIDEOFONOGRAFICI**

**ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA  
SCADENZA DELL'1.4.2026**

Nel mese di aprile 2026 le imprese prive di contrattazione di secondo livello sono tenute a corrispondere a tutti i lavoratori in forza all'1.1.2026 che nel quadriennio 2021-2025 non abbiano percepito trattamenti economici individuali o collettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla contrattazione nazionale, un importo pari a 220,00 euro a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva (EGR).

---

**VIGILANZA PRIVATA**

---

**MINIMI RETRIBUTIVI**  
**SCADENZA DELL'1.4.2026**

Decorrono dall'1.4.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 16.2.2024; di seguito ne riportiamo i valori.

- Settore Vigilanza Privata:  
liv. Q, 2.319,03 euro; liv. 1, 1.992,60 euro; liv. 2, 1.860,38 euro; liv. 3, 1.651,31 euro; liv. 4, 1.468,88 euro; liv. 5, 1.393,87 euro; liv. 6, 1.293,87 euro.
- Settore Servizi Fiduciari:  
liv. A, 2.003,05 euro; liv. B, 1.822,65 euro; liv. C, 1.534,00 euro; liv. D, 1.281,43 euro; liv. E, 1.188,57 euro.

*Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.*

A tutti  
i datori di lavoro LL.SS.

## INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE DI GIOVANI, DONNE E LAVORATORI DISOCCUPATI NEL MILLEPROROGHE CONVERTITO

---

*L'art. 14 del DL 200/2025 convertito prevede la proroga degli incentivi introdotti dal DL 60/2024, ossia i bonus giovani e ZES unica fino al 30.4.2026 e il bonus donne per tutto il 2026.*

---

L'art. 14 co. 1-bis, 1-ter e 1-quater del DL 200/2025 (c.d. decreto "Milleproroghe"), convertito dalla L. 26/2026, prevede la proroga dei seguenti incentivi introdotti dal DL 60/2024 (c.d. DL "Coesione-Lavoro"):

- *bonus* giovani e *bonus* ZES unica fino al 30.4.2026;
- *bonus* donne per tutto il 2026.

Nell'occasione non sono stati invece prorogati gli incentivi ex art. 21 del DL 60/2024, per l'avvio di attività in settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, che pertanto risultano scaduti il 31.12.2025.

### Bonus giovani

Il *bonus* giovani ex art. 22 del DL 60/2024 consiste in un esonero dei contributi a carico dei datori di lavoro privati (per un massimo di 24 mesi) in caso di assunzione di giovani:

- che non hanno compiuto il 35° anno di età ("*under* 35"), mai stati occupati a tempo indeterminato;
- con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato).

In sede di conversione del DL 200/2025, l'incentivo è stato prorogato al 30.4.2026, prevedendo in determinati casi anche una diversa misura dell'esonero, pari al:

- 100% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate fino al 31.12.2025;
- 70% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dall'1.1.2026 al 30.4.2026;

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070  
[www.gestyo.it](http://www.gestyo.it)– [info@gestyo.it](mailto:info@gestyo.it)*

- 
- 
- 100% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dall'1.1.2026 al 30.4.2026, se le medesime assunzioni comportano un incremento occupazionale netto.

Inoltre, modificando l'art. 22 co. 3 del DL 60/2024, l'importo massimo dell'esonero aumenta da 500,00 a 650,00 euro su base mensile per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Per effetto delle modifiche apportate dal DL 200/2025, tale importo maggiorato si applica anche alle assunzioni e alle trasformazioni effettuate con decorrenza successiva al 31.12.2025 nelle Regioni Marche e Umbria.

L'incentivo per l'assunzione di giovani *under 35*:

- non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
- è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex art. 4 del DLgs. 216/2023 (si veda Super deduzione per nuove assunzioni), nonché con l'esonero ex art. 5 della L. 162/2021 per il datore in possesso della "Certificazione della parità di genere" (circ. INPS 90/2025).

La fruizione dell'incentivo è subordinata alla presentazione di apposita domanda telematica all'INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on line disponibile nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione - Articolo 22- Giovani" dal 16.5.2025 (art. 4 del DM 11.4.2025 e circ. INPS 90/2025).

#### Bonus ZES

Il *bonus ZES* ex art. 24 del DL 60/2024 consiste in un esonero dei contributi a carico dei datori di lavoro privati, per un massimo di 24 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori:

- che hanno compiuto il 35° anno di età;
- disoccupati da almeno 24 mesi;
- presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna; Marche e Umbria, per le assunzioni effettuate a decorrere dal 20.11.2025).

Il datore di lavoro deve occupare fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione, e tale requisito deve:

- 
- sussistere soltanto nel mese in cui si è proceduto all'assunzione incentivabile;
  - essere verificato al netto del numero dei lavoratori per i quali si intende beneficiare dell'esonero contributivo in argomento.

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione del DL 200/2025, l'incentivo viene prorogato al 30.4.2026, prevedendo tuttavia anche una diversa misura dell'esonero in alcuni casi, pari al:

- 100% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate fino al 31.12.2025;
- 70% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dall'1.1.2026 al 30.4.2026;
- 100% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dall'1.1.2026 al 30.4.2026, se le medesime assunzioni comportano un incremento occupazionale netto.

L'incentivo in questione:

- non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
- è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex art. 4 del DLgs. 30.12.2023 n. 216 (si veda Super deduzione per nuove assunzioni);
- è compatibile con l'esonero disciplinato dall'art. 5 della L. 162/2021, pari all'1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000,00 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della "Certificazione della parità di genere";
- è compatibile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.

3

Il datore di lavoro richiedente l'esonero contributivo per l'assunzione già effettuata deve inoltrare all'INPS la domanda di ammissione all'agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on line reperibile sul sito istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it), nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" - "Incentivi Decreto Coesione-Articolo 24".

#### Bonus donne

Il *bonus* donne ex art. 23 del DL 60/2024 consiste in un esonero dei contributi a carico dei datori di lavoro privati in caso di assunzione a tempo indeterminato di:

- 
- donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei Fondi strutturali dell'Unione europea (durata massima 24 mesi);
  - donne con una professione o di un settore economico caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna (massimo di 12 mesi);
  - donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti (durata massima 24 mesi).

Per effetto delle modifiche apportate dal DL 200/2025, il *bonus* in questione viene prorogato per tutto il 2026 (in precedenza, il termine era fissato al 31.12.2025). Pertanto, è possibile accedere all'incentivo se l'assunzione viene effettuata dall'1.1.2026 al 31.12.2026.

Per la fruizione dell'esonero i datori di lavoro devono presentare domanda all'INPS in modalità telematica. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

- dati identificativi dell'azienda;
- dati identificativi della lavoratrice assunta o da assumere, ivi inclusa la residenza;
- tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
- retribuzione media mensile e l'aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
- dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del DPR 445/2000, con la quale egli esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento alla singola lavoratrice.

4

In particolare, si prevede per:

- le assunzioni di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi e in settori e professioni svantaggiati, che la domanda possa essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate dall'1.9.2024 sia per quelle da effettuare;
- per le assunzioni di donne prive di impiego residenti nella zona ZES, la domanda deve essere presentata obbligatoriamente prima dell'assunzione della lavoratrice. Le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio.

---

---

L'INPS accoglie le domande solo se sussiste sufficiente capienza nelle risorse disponibili per ciascuna annualità di durata dell'incentivo.

*Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.*